



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI BORDIGHERA E OSPEDALETTI (IM)

NUMERO 391 REGISTRO GENERALE DEL 05/06/2018
NUMERO 23 REGISTRO SETTORE DEL 05/06/2018

OGGETTO: SPORT - CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "EMILIO BIANCHERI" SITO IN BORDIGHERA (IM) - VIA DIAZ - INDIZIONE DI NUOVA GARA A SEGUITO DI PRECEDENTE GARA DESERTA - CIG 7508511B48

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamato l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89/2014, il quale testualmente recita: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.....”*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 23-ter della legge n. 114/2014, rubricato *“Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici”*, le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 sono entrate in vigore dal 1° novembre 2015;

Osservato che la materia disciplinata dagli articoli precedenti, concernente acquisti di forniture, servizi e lavori attraverso centrali di committenza, viene ora trattata dagli articoli 3, 37, 38 e 39 del D.lgs 18/04/2016 n. 50, nonché dall'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto, e considerato che quest'ultimo instaura una disciplina transitoria, stabilendo che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione

sono soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti – AUSA di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Bordighera e Ospedaletti è stata regolarmente registrata all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso ANAC, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi e che le stesse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato inoltre che la sopra citata disposizione prevede che le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Bordighera n. 53 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente modificata con deliberazione n. 62 del 29/11/2017;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Ospedaletti n. 45 del 6/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente modificata con deliberazione n. 29 del 29/11/2017;
di approvazione della convenzione predisposta ai sensi dell'art. 30 del TUEL, con la quale viene convenzionato lo svolgimento unificato del servizio di gestione gare, da ora denominato “*Centrale di Committenza Unica (CUC)*” per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni aderenti all'Accordo Consortile medesimo, con l'individuazione del Comune di Bordighera quale Comune capofila;

Richiamato il decreto del Sindaco di Bordighera n. 8 del 25/10/2016, per la nomina del Responsabile dell'ufficio gare della CUC;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera f) del Regolamento sopra citato il responsabile dell'ufficio gare della C.U.C. provvede all'approvazione della documentazione di gara, con contestuale indicazione della stessa;

Richiamati gli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la determinazione a contrarre del dirigente del Settore amministrativo del Comune di Bordighera n. 376/RG del 29/05/2018, con la quale – preso atto della precedente gara di pari oggetto, non aggiudicata - veniva stabilito di

procedere a nuova gara per la concessione della gestione del complesso sportivo comunale “Emilio Biancheri” sito in Bordighera (IM) - Via Diaz ,

- di valore presunto pari ad euro 450.000,00/anno, corrispondente ad euro 2.700.000,00 per la complessiva durata prevista di anni 6 (5 anni + 1 eventuale), con importo del canone di concessione annuo minimo da corrispondersi al Comune, a base di gara, pari ad euro 10.000,00 soggetto a rivalutazione annua ISTAT, importi tutti al netto di IVA;
- gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016;
- con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, giusta articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- in conformità alle prescrizioni della deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2018;
- demandandone l'espletamento delle procedure di gara alla CUC - Centrale Unica di Committenza fra i comuni di Bordighera e Ospedaletti;

Dato atto che con la medesima determina a contrarre veniva stabilito di procedere alla gara:

- in osservanza dei seguenti documenti di gara, già approvati con la deliberazione Giunta comunale n. 7 del 01/02/2018:

- Piano tariffario contenente le tariffe massime che l'aggiudicatario della concessione non dovrà superare nella gestione dei servizi offerti agli utenti dall'impianto sportivo in oggetto;
- Piano economico finanziario di massima, a valere quale linee guida per la redazione da parte dei concorrenti alla gara, dei piani economici finanziari a riprova della sostenibilità economica delle condizioni d'offerta per la partecipazione alla gara;

- in osservanza dei seguenti documenti, già approvati con determinazione dirigenziale n. 152/RG del 28/02/2018:

- capitolato speciale di concessione
- inventario dei beni mobili
- requisiti di ammissione e partecipazione alla gara
- scheda criteri e sub criteri per la valutazione dell'offerta;

Dato atto inoltre che nella medesima determinazione veniva stabilito di **apportare al capitolato speciale di concessione** ed ai *requisiti di ammissione e partecipazione alla gara* **le seguenti integrazioni e modifiche** di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 75/2018:

a) introduzione dell'articolo 4/bis nel *Capitolato speciale per l'affidamento della gestione, in regime di concessione, dell'impianto sportivo-ricreativo di proprietà comunale con annesso bar*:

ARTICOLO 4/bis

(CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER PARTICOLARI PRESTAZIONI)

1 – Per tutte le prestazioni di carattere sociale contenute nel presente Capitolato comportanti effetti favorevoli rilevanti nei confronti dell'utenza (fruizione dell'impianto, a condizioni e tariffe speciali, da parte di categorie protette, residenti, società sportive e scuole cittadine; tariffe massime imposte dal comune; gratuità dell'uso dell'impianto da parte del comune per n. 15 giorni all'anno) il Comune riconosce al concessionario un corrispettivo forfettario annuo di *euro 40.000,00 oltre i.v.a. e rivalutazione annua ISTAT.*

2 – Il suddetto importo sarà corrisposto in 2 rate, dietro presentazione di regolari fatture da parte del concessionario, con le seguenti modalità:

- 50% in acconto, alla data del 30 giugno di ciascun anno;
- 50% a saldo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno;

3 - Tanto il canone di cui all'articolo 4 quanto il corrispettivo forfettario di cui al presente articolo rimarranno assolutamente fissi ed invariabili per i primi 24 mesi. A decorrere dal terzo anno della concessione, entrambi i valori saranno aggiornati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti.

b) modifica del Requisito di capacità economica-finanziaria (contenuto nel documento di gara denominato *Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara*) per cui il fatturato globale minimo annuo, nel triennio 2014-2015-2016, richiesto all'offerente passa da 450.000,00 a 150.000,00 euro annui;

c) modifica - consequenziale all'introduzione del sopra enunciato articolo 4/bis - **del comma 4 dell'articolo 4 del Capitolato speciale per l'affidamento della gestione, in regime di concessione, dell'impianto sportivo-ricreativo di proprietà comunale con annesso bar**, per

cui il canone annuo determinato in sede di aggiudicazione viene sottoposto a revisione con un incremento automatico in misura pari all'indice di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T. a partire dal terzo anno anziché dal secondo anno;

Visto l'articolo 2, comma 3, lettera d) della *Convenzione per la gestione in forma associata degli appalti di lavori servizi e forniture*, approvata del Consiglio comunale di Bordighera n. 53 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente modificata con deliberazione n. 62 del 29/11/2017;

Richiamata la determinazione del dirigente del Settore amministrativo del Comune di Bordighera n. 389/RG del 04/06/2018, concernente riduzione del termine previsto all'articolo 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per la presentazione delle offerte, in considerazione di motivate ragioni d'urgenza;

Visti gli schemi dei seguenti documenti di gara relativi e/o modificati in osservanza al presente nuovo affidamento:

- capitolato speciale di concessione;
- requisiti di ammissione alla gara;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni
- modello d'offerta economica;
- modello di visita congiunta;
- schema DGUE;

redatti dall'ufficio gare della C.U.C., documenti tutti identificati con il protocollo n. 13395 del 05/06/2018, conservati agli atti dell'ufficio medesimo e qui integralmente richiamati;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

- 1) di indire e procedere all'espletamento di nuova gara per la **concessione della gestione del complesso sportivo comunale "Emilio Biancheri" sito in Bordighera (IM) - Via Diaz**,
 - di valore presunto pari ad euro 450.000,00/anno, corrispondente ad euro 2.700.000,00 per la complessiva durata prevista di anni 6 (5 anni + 1 eventuale), con importo del canone di concessione annuo minimo da corrispondersi al Comune, a base di gara, pari ad euro 10.000,00 soggetto a rivalutazione annua ISTAT, importi tutti al netto di IVA;
 - con riconoscimento al concessionario un corrispettivo forfettario annuo, per tutte le prestazioni a carattere sociale, pari ad euro 40.000,00 oltre IVA e rivalutazione annua ISTAT;
 - gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016;
 - con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, giusta articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - in conformità alle prescrizioni della deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2018;

- 2) Di procedere alla gara in osservanza dei seguenti documenti di gara, già approvati con la deliberazione Giunta comunale n. 7 del 01/02/2018:
 - Piano tariffario contenente le tariffe massime che l'aggiudicatario della concessione non dovrà superare nella gestione dei servizi offerti agli utenti dall'impianto sportivo in oggetto;
 - Piano economico finanziario di massima, a valere quale linee guida per la redazione da parte dei concorrenti alla gara, dei piani economici finanziari a riprova della sostenibilità economica delle condizioni d'offerta per la partecipazione alla gara;

- 3) Di procedere alla gara in osservanza dei seguenti documenti, già approvati con determinazione dirigenziale n. 152/RG del 28/02/2018:
- capitolato speciale di concessione
 - inventario dei beni mobili
 - requisiti di ammissione e partecipazione alla gara
 - scheda criteri e sub criteri per la valutazione dell'offerta;

- 4) **di apportare al capitolato speciale di concessione** ed ai **requisiti di ammissione e partecipazione alla gara le seguenti integrazioni e modifiche** di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 75/2018:

- a) **introduzione dell'articolo 4/bis** nel *Capitolato speciale per l'affidamento della gestione, in regime di concessione, dell'impianto sportivo-ricreativo di proprietà comunale con annesso bar:*

ARTICOLO 4/bis

(CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER PARTICOLARI PRESTAZIONI)

- 1 – Per tutte le prestazioni di carattere sociale contenute nel presente Capitolato comportanti effetti favorevoli rilevanti nei confronti dell'utenza (fruizione dell'impianto, a condizioni e tariffe speciali, da parte di categorie protette, residenti, società sportive e scuole cittadine; tariffe massime imposte dal comune; gratuità dell'uso dell'impianto da parte del comune per n. 15 giorni all'anno) il Comune riconosce al concessionario un corrispettivo forfettario annuo di *euro 40.000,00 oltre i.v.a. e rivalutazione annua ISTAT.*
- 2 – Il suddetto importo sarà corrisposto in 2 rate, dietro presentazione di regolari fatture da parte del concessionario, con le seguenti modalità:
 - 50% in acconto, alla data del 30 giugno di ciascun anno;
 - 50% a saldo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno;
- 3 - Tanto il canone di cui all'articolo 4 quanto il corrispettivo forfettario di cui al presente articolo rimarranno assolutamente fissi ed invariabili per i primi 24 mesi. A decorrere dal terzo anno della concessione, entrambi i valori saranno aggiornati annualmente in misura corrispondente al 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti.

- b) **modifica del Requisito di capacità economica-finanziaria** (contenuto nel documento di gara denominato *Requisiti di ammissione e partecipazione alla gara*) per cui il fatturato globale minimo annuo, nel triennio 2014-2015-2016, richiesto all'offerente passa da 450.000,00 a 150.000,00 euro annui;

- c) **modifica** - consequenziale all'introduzione del sopra enunciato articolo 4/bis - **del comma 4 dell'articolo 4 del Capitolato speciale per l'affidamento della gestione, in regime di concessione, dell'impianto sportivo-ricreativo di proprietà comunale con annesso bar**, per cui il canone annuo determinato in sede di aggiudicazione viene sottoposto a revisione con un incremento automatico in misura pari all'indice di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T. a partire dal terzo anno anziché dal secondo anno;

- 5) **di approvare** inoltre i seguenti schemi/modelli di documenti di gara, relativi e/o modificati

in osservanza al presente nuovo affidamento:

- capitolato speciale di concessione;
- requisiti di ammissione alla gara;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni
- modello d'offerta economica;
- modello di visita congiunta;
- schema DGUE;

redatti dall'ufficio gare della C.U.C., documenti tutti identificati con il protocollo n. 13395 del 05/06/2018, conservati agli atti dell'ufficio medesimo e qui integralmente richiamati;

6) Di dare atto che:

- il RUP - Responsabile unico del procedimento - per la gara in oggetto è il dott. Dario Grassano – Responsabile dei servizi turismo, cultura e sport del Comune di Bordighera;
- il CIG della presente gara è il seguente 7508511B48;

7) di procedere con l'espletamento della gara secondo le procedure di rito.

La presente determinazione viene trasmessa: in originale dall'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, alla CUC per le pubblicazioni di rito, al RUP.

F.to IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Dott. Dario Sacchetti)